### RESOCONTO SOMMARIO

18.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO E DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI

#### INDICE

	PAG.	PAG
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:		Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra na- zionale)4
Presidente	4, 5	Viscardi Michele (gruppo DC)
Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale)	5	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):
Crucianelli Famiano (gruppo rifondazione comunista)	5	Presidente 6, 8, 9, 12
Ghezzi Giorgio (gruppo PDS)	5	Biondi Alfredo (gruppo liberale), Relatore 7
Magri Antonio (gruppo lega nord) Muzio Angelo (gruppo rifondazione comu-	4, 5	8, 10 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo PDS)
nista) Paissan Mauro (gruppo dei verdi)	4 5	Galante Severino (gruppo rifondazione co- munista)11
Pizzinato Antonio (gruppo PDS) Rapagnà Pio (gruppo federalista europeo)	4 5	Galasso Alfredo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)10

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

	PAG.		PAG.
Palermo Carlo (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	8	Per fatto personale: Presidente	13 12
Rocchetta Franco (gruppo lega nord)	9	Sul processo verbale:	
Trantino Vincenzo (gruppo MSI-destra nazionale)  Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra na-	9, 10	Presidente	3
zionale), Relatore	8	Sull'ordine dei lavori:  Presidente	4
Presidente	3	Ordine del giorno della seduta di domani	13

#### La seduta comincia alle 10,10.

ELISABETTA BERTOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 4 luglio 1992.

### Sul processo verbale.

PANCRAZIO DE PASQUALE, parlando sul processo verbale, ricorda l'errore intervenuto nella edizione non definitiva del Resoconto stenografico della seduta del 4 luglio, che gli attribuiva voto favorevole sulla mozione di fiducia al Governo. Prende volentieri atto delle precisazioni fornite dagli Uffici e della correzione disposta al Resoconto stenografico.

Esprime peraltro il suo più vivo disappunto per l'impiego che di tale errore materiale è stato fatto a fini provocatori da organi d'informazione, e in particolare dall'agenzia *Italia*: a tale riguardo, chiede che la Presidenza proceda all'accertamento di ogni possibile responsabilità per questa vicenda, anche ai fini di una sua tutela nelle sedi appropriate.

PRESIDENTE avverte che l'onorevole De Paoli aveva preannunziato alla Presidenza un intervento di analogo tenore. A causa di un disguido nei trasporti aerei, non gli è peraltro possibile essere presente.

La Presidenza dà atto delle precisazioni che sono state rese e che restano acquisite agli atti.

In effetti, si è riscontrato un errore nella trascrizione dei dati, per cui il voto favorevole espresso dall'onorevole De Paoli è stato indebitamente riferito all'onorevole De Pasquale e, viceversa, il voto contrario dell'onorevole De Pasquale è stato attribuito all'onorevole De Paoli.

La Presidenza ha già provveduto alle necessarie rettifiche sul Resoconto stenografico, dandone altresì notizia con un apposito comunicato stampa, riportato ieri da diverse agenzie e dal TG 2.

Per quanto concerne il verbale, resta acquisita questa precisazione e non si rendono necessarie correzioni, in quanto il verbale reca il numero complessivo dei voti favorevoli e contrari, rinviando, per la specificazione delle posizioni individuali, al Resoconto stenografico che è stato già corretto, come sopra chiarito.

Con queste precisazioni, il processo verbale si intende approvato. La Presidenza si attiverà peraltro per l'acquisizione degli ulteriori elementi di conoscenza sollecitati dall'onorevole De Pasquale.

(Il processo verbale è approvato).

#### Missioni.

PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Giorgio Carta, Carlo Casini, Mattarella, Rodotà, Spini e Sterpa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono nove, come risulta dall'elenco pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori.

GERMANO MARRI, parlando sull'ordine dei lavori, lamenta che sino all'ultimo momento si mantenga l'incertezza sull'ora di inizio della seduta del giorno successivo: ciò impedisce ai deputati di programmare opportunamente i propri impegni.

PRESIDENTE fa presente che l'ora delle sedute viene fissata con criterio ordinatorio rispondente alle esigenze che di volta in volta si palesano: pur comprendendo le ragioni del richiamo dell'onorevole Marri, ricorda che l'ora d'inizio della seduta odierna è stata debitamente annunziata al termine della seduta di ieri.

# Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE comunica che il presidente del gruppo parlamentare del PDS ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

REICHLIN ed altri: « Riforma del sistema previdenziale » (103).

Su questa richiesta, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 69, comma 2, e 45 del regolamento, darà la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

ANTONIO PIZZINATO osserva che la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge n. 103, riguardante la riforma del sistema previdenziale, è motivata dall'esigenza di un serrato dibattito parlamentare che dia certezze ai cittadini lavoratori molti dei quali sono spinti a presentare richiesta di prepensionamento dai continui annunzi di riforme dal tenore restrittivo.

A fronte degli attuali cinquantatré diversi sistemi previdenziali, è necessario addivenire ad una riforma organica che assicuri l'efficienza e l'economicità del sistema. Del resto, tale necessità appare anche dal susseguirsi di decreti-legge, che si dimostrano incompatibili con le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, fra l'altro non assicurando l'equilibrio finanziario.

Ritiene che la riforma, oramai improcrastinabile, debba essere realizzata attraverso il normale *iter* parlamentare, evitando il ricorso a leggi-delega. Ricorda come in passato le divergenze all'interno della maggioranza e del Governo abbiano impedito di condurre a termine i progetti via via elaborati.

Per queste ragioni raccomanda al voto favorevole dell'Assemblea la dichiarazione di urgenza della proposta di legge presentata dal gruppo del PDS.

RAFFAELE VALENSISE sottolinea che l'urgenza della riforma previdenziale perdura da molti anni. Ciononostante il Governo ha manifestato tra i suoi intendimenti l'intenzione di procedere ad una riforma attraverso lo strumento della delegazione legislativa: è in quella sede che occorrerà confrontarsi.

Da ciò il suo voto contrario.

ANGELO MUZIO concorda sull'urgenza del provvedimento e sottolinea le sperequazioni presenti nel sistema, specie per quanto attiene alle pensioni sociali. È in atto un meccanismo perverso che non consente si apra un dibattito sul problema. Occorre dare un segnale al paese: per queste ragioni si dichiara favorevole alla dichiarazione d'urgenza del provvedimento.

ANTONIO MAGRI dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo della lega nord, in attesa dell'organica proposta di riforma del settore preannunziata dal Governo.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, pone in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 103.

(È approvata).

Comunica che il presidente del gruppo parlamentare di rifondazione comunista e il presidente del gruppo parlamentare del PDS hanno rispettivamente chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per le seguenti proposte di legge:

AZZOLINA ed altri: « Proroga delle norme in materia di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita per i dipendenti privati e pubblici » (268).

GHEZZI ed altri: « Nuove norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita » (75).

Su tali richieste, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 69, comma 2, e 45 del regolamento, darà la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

FAMIANO CRUCIANELLI rileva l'opportunità di procedere al più presto a discutere le proposte di legge sulla proroga della scala mobile. Si tratta di una questione di giustizia. Anche in vista della prossima manovra economica che sarà pagata soprattutto dai lavoratori, è necessario impostare una politica dei redditi che tenga conto di questi temi. È importante dunque che la Camera affronti quanto prima la questione (Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista e del PDS).

GIORGIO GHEZZI rileva che per la prima volta dal dopoguerra ci si trova di fronte a una diminuzione del potere d'acquisto dei salari: le buste paga hanno subito una decurtazione in termini reali. È importante dunque assicurare ai lavoratori, soprattutto nelle piccole imprese, che, quale che sia l'esito della contrattazione collettiva, essi non potranno poi subire ulteriori decurtazioni.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

La proroga temporanea della scala mobile tende a salvaguardare – nell'at-

tesa di nuove soluzioni – il valore reale del salario. Per queste ragioni raccomanda l'approvazione della dichiarazione d'urgenza (Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e di rifondazione comunista).

GAETANO COLUCCI preannunzia il voto favorevole dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sulla dichiarazione di urgenza delle proposte di legge nn. 268 e 75. Si tratta di un atto dovuto verso i lavoratori italiani, colpiti da una decurtazione del salario in termini reali (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

MAURO PAISSAN dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo verde sulla dichiarazione d'urgenza in esame.

PIO RAPAGNÀ ricorda lo stato di difficoltà in cui versano milioni di lavoratori. In queste condizioni, non è tollerabile un'ulteriore decurtazione delle loro buste-paga.

Ritiene debba essere mantenuto il meccanismo della scala mobile, unica tutela per le condizioni di vita dei lavoratori (Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e di rifondazione comunista).

MICHELE VISCARDI ritiene inopportuna la richiesta di dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge nn. 268 e 75 nella presente fase, che vede riprendere l'impegno governativo e il confronto delle parti sociali sul costo del lavoro.

Dichiara pertanto l'astensione dei deputati del gruppo della DC, i quali intendono con ciò mostrarsi non insensibili alle giuste esigenze di tutela del salario dei lavoratori.

ANTONIO MAGRI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, pone in votazione la dichiarazione di urgenza per le proposte di legge nn. 268 e 75.

(È approvata — Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e di rifondazione comunista).

## Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE passa ad esaminare la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tognoli per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro i deputati Tognoli e Pillitteri per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981,

n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Pillitteri per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti

politici); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Del Pennino per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 648 dello stesso codice (ricettazione aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Cervetti per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Massari per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 6).

Prima di dare la parola ai relatori, avverte che la discussione, vertendo su un'unica domanda e sulle conseguenti proposte della Giunta, avrà carattere unitario. Avverte, altresì, che sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere entrambi i relatori sono con-

cordi, mentre sulla ulteriore questione relativa all'estensione dell'autorizzazione a fatti nuovi e su quella relativa alla richiesta di autorizzazione a compiere – ove del caso – qualunque degli atti elencati al comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, le posizioni dei due relatori sono differenziate, come emerge dalla relazione.

Dichiara aperta la discussione.

ALFREDO BIONDI, Relatore, sottolinea il responsabile e imparziale lavoro svolto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in relazione ad una vicenda complessa, che trova la sua origine nella denunzia del titolare dell'impresa ILPI, Luca Magni, e che ha visto emergere una complessa rete di eventi criminosi legati alla gestione di enti pubblici.

Ricorda che la Giunta ha compiuto un esame approfondito dei dati e dei fatti per accertare che non vi fosse manifesta infondatezza dell'accusa, senza assumere con ciò funzioni giudicanti proprie della magistratura.

È stata poi valutata l'inesistenza del fumus persecutionis.

Sulla richiesta di autorizzazione a procedere per i fatti contestati la Giunta si è dunque espressa all'unanimità. Non altrettanto è accaduto con riferimento alla richiesta di autorizzazione a procedere anche per i fatti nuovi che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo del procedimento.

In effetti si è ritenuta ammissibile l'estensione ai casi di variazione nella qualificazione giuridica del fatto o di valutazione di reati connessi, ma non alla contestazione, nell'udienza preliminare, di un fatto nuovo, non enunziato nella richiesta di autorizzazione a procedere: non vale opporre che in tal caso la procedibilità è condizionata al consenso dell'imputato, poiché tale consenso dipende dalla volontà processuale del singolo, mentre l'immunità tutela l'istituzione parlamentare, ed è pertanto una prerogativa indisponibile.

Quanto alla richiesta della magistratura di compiere nei confronti dei deputati indagati le misure cautelari previste dall'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, la Giunta l'ha ritenuta improcedibile, in quanto indeterminata nell'indicazione dei concreti provvedimenti da assumersi e nelle motivazioni addotte.

Osserva che la limitazione della libertà personale è prevista dal codice di procedura penale come ipotesi del tutto eccezionale. Per queste ragioni, ogni ulteriore necessità di emettere nuovi o diversi provvedimenti imporrà alla magistratura di avanzare nuova specifica richiesta (Applausi).

RAFFAELE VALENSISE, Relatore, ricorda che la prima parte della relazione ha riportato l'unanimità della Giunta a supporto della richiesta principale dell'autorità giudiziaria. La Giunta ha infatti potuto valutare l'organicità della richiesta della magistratura milanese, che ha raccolto molteplici elementi di prova.

Questi sono ad un certo punto emersi quasi spontaneamente a seguito della rottura di un sistema affaristico. È risultata pertanto chiaramente l'assenza di un sia pur minimo fumus persecutionis nel comportamento della magistratura.

Divergenze vi sono state, all'interno della Giunta, su un'altra richiesta dell'autorità giudiziaria. Il nuovo codice di procedura penale si segnala per la novità del suo carattere accusatorio, nel quale le peculiari modalità di formazione della prova pongono l'esigenza che essa sia preservata nella sua genuinità da possibili inquinamenti. Di conseguenza i magistrati chiedevano anche l'autorizzazione a compiere, ove del caso, gli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

Questa richiesta appare organica e funzionale a quella previa di autorizzazione a procedere: la maggioranza della Giunta è stata però di diverso avviso. In realtà i giudici devono poter adottare con immediatezza le misure cautelari che si rendano necessarie nel corso delle indagini; non si può dare ad essi un'autorizzazione mutilata, che renderebbe inevita-

bile una nuova autorizzazione per fatti emergenti nel corso dello stesso procedimento: e questo con inevitabili ritardi e rischi di inquinamento delle prove.

Questo appare in contrasto con lo spirito del nuovo codice di procedura penale.

ALFREDO BIONDI, Relatore, interrompendo, osserva che il favor libertatis che viene riconosciuto al comune cittadino deve valere anche per i parlamentari: di qui la necessità di motivare le misure previste dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

RAFFAELE VALENSISE, Relatore, osserva che per il cittadino il favor libertatis può conoscere un'immediata interruzione, resa impossibile, per i parlamentari, dalla guarentigia costituzionale.

Occorre evitare qualunque rischio di inquinamento di prove e non dare ai magistrati milanesi un'autorizzazione a procedere mutilata (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE, al di là dei ringraziamenti di rito, desidera dare atto ai relatori e alla Giunta dell'impegno e della serenità di giudizio con cui si sono tempestivamente definite – uditi anche i deputati interessati – le proposte da sottoporre all'Assemblea, in ordine a una domanda di autorizzazione a procedere di così particolare rilievo.

CARLO PALERMO, parlando per un richiamo al regolamento, rileva una palese violazione dell'articolo 18, comma 1, nella proposta del relatore Biondi, a nome della maggioranza della Giunta, di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale. La richiamata norma regolamentare infatti prevede che « la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione ».

L'improcedibilità proposta rappresenta dunque una vera e propria ipocrisia.

PRESIDENTE, considerando la questione sollevata dall'onorevole Palermo attinente alla fase della votazione, avverte che si riserva di dare risposta ad essa prima del passaggio a tale fase.

FRANCO ROCCHETTA denunzia la perversione di un sistema dei partiti che tenta di inquinare questo dibattito e di colpire esponenti di rilievo della lega nord con drammatizzazioni intimidatorie e menzognere campagne d'informazione. Così, con le menzogne e la violenza, ebbe inizio il regime fascista (Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale - Richiami del Presidente -Scambio di apostrofi tra i deputati Buontempo e Peraboni - Il deputato Buontempo si dirige verso il deputato Peraboni ed è trattenuto dai commessi - Il Presidente richiama all'ordine il deputato Buontempo).

I casi oggi in esame rappresentano l'avanguardia del folto esercito della corruzione. In presenza di tale stato di cose, sarebbe assai grave se la Camera ritardasse il compimento degli atti rivolti a rendere finalmente giustizia, mentre v'è chi ha l'impudenza di suggerire che si metta una pietra sopra i crimini perpetrati. A ciò il gruppo della lega nord intende opporsi, dando voce e forza alla gente perbene (Applausi dei deputati del gruppo della lega nord).

Ricorda come l'onorevole Craxi abbia avuto la temerarietà di ergersi a mallevadore del sistema, affermando che tutti sapevano e tacevano. Agli occhi dei deputati del gruppo della lega nord, rubare in favore dei partiti è ancor più grave che rubare per sé stessi, poiché in tal modo si forniscono i mezzi per alterare il confronto democratico e perpetuare la dittatura dei partiti. Le campagne diffamatorie contro la lega nord, ad esempio. sono costate miliardi. Ciascun partito si è costituito come Stato nello Stato, dando luogo a un nuovo feudalesimo: ora, finalmente, l'onorevole Craxi riconosce che questo sistema si è allontanato dalla Costituzione.

Gli stessi suoi esponenti, che invitavano il paese ai sacrifici, sono ora smascherati e vedono certamente con sorpresa il crollo del mondo dorato che credevano di aver costruito per se stessi.

È dunque da respingere ogni proposta di amnistia: occorre piuttosto dire se si intende riformare il sistema, rispettando le richieste dei cittadini, o consolidare attraverso metodi totalitari l'esistente.

Sollecita i responsabili degli altri gruppi ad un atto di pentimento che, concretandosi in effettive proposte di riforma, meriti la cooperazione del gruppo della lega nord.

Dichiarandosi favorevole all'accoglimento di tutte le richieste avanzate dall'autorità giudiziaria, chiede infine che il Presidente applichi l'articolo 60, comma 4, del regolamento, nei riguardi dell'onorevole Valensise, che ha svolto opera di diffamazione nei suoi riguardi (Prolungati applausi dei deputati del gruppo della lega nord — Congratulazioni).

VINCENZO TRANTINO sottolinea la rapidità e l'efficienza del lavoro della Giunta nell'affrontare una vicenda che ha visto emergere clamorosi accordi spartitori tra i maggiori partiti e fattispecie la cui gravità avrebbe giustificato la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso, se il giudice Di Pietro non avesse ritenuto di orientarsi diversamente per poter acquisire confessioni che altrimenti non vi sarebbero state.

Sottolinea la gravità delle dichiarazioni sulla generalizzata corruzione della classe politica, e della proposta di concessione dell'amnistia ai politici coinvolti in vicende giudiziarie (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale) nonché le ultime, sconcertanti dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia sulla ampia diffusione data dai mezzi di informazione agli arresti effettuati. Occorre ristabilire il principio della par condicio, violato dagli arresti di meri esecutori di azioni illegali senza alcun coinvolgimento dei mandanti politici ed evitare trattamenti differenziati a favore di cittadini privilegiati - come i parlamentari - nei

cui confronti i magistrati trovano ingiustificati ostacoli. I tanti elogi al giudice Di Pietro appaiono farisaici se poi gli si impedisce di compiere tutti i necessari atti processuali. La politica comporta peculiari responsabilità di fronte al paese: si proceda dunque al sequestro conservativo del finanziamento pubblico dei partiti, all'esclusione dal patteggiamento dei politici indagati, all'ammissione di costoro a lavori risocializzanti. Il cambiamento deve partire dalla giustizia: atteso che si sono riscontrati i presupposti di legge per la concessione dell'autorizzazione a procedere, non è ammissibile porre ad essa dei limiti (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Molte congratulazioni).

ALFREDO BIONDI, Relatore, tiene a precisare che l'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta riguarda anche i fatti già contestati che assumano, nel corso delle indagini, una diversa qualificazione giuridica. Essa non può invece riguardare gli eventuali fatti nuovi, per i quali deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Si può infatti discutere della necessità di modificare questa disposizione, ma essa non può non essere applicata fin quando sarà vigente: sono pertanto inaccettabili le accuse di ipocrisia (Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

VINCENZO TRANTINO precisa anch'egli che se esercitasse la professione di avvocato consiglierebbe ai suoi eventuali clienti di confessare volta a volta un fatto nuovo: con questo le manette verrebbero messe all'autorità giudiziaria! (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni).

MAURO PAISSAN fa presente che sulle decisioni che la Camera sta per assumere è puntata l'attenzione dell'opinione pubblica.

I fatti degli ultimi tempi hanno evidenziato un perverso intreccio tra politici, pubblici amministratori, grande e piccola impresa. In questa sede non giudiziaria i politici e pubblici amministratori colpevoli dovranno rispondere di omicidio colposo della politica e della fiducia in essi riposta. Le responsabilità comunque sono di singoli individui, correnti o partiti; non si deve dire, come ha fatto l'onorevole Craxi: « tutti colpevoli », perché questo equivale a dire: « tutti innocenti ».

Al riguardo la proposta di stabilire un'amnistia per i politici attualmente inquisiti è un'insulto alla sensibilità pubblica.

Per quanto concerne poi il finanziamento ai partiti sarebbe necessario abbandonare ogni falso moralismo, assicurando la libertà ma, insieme, la trasparenza di ogni contributo. Auspica inoltre l'abolizione dell'immunità parlamentare e norme volte a contenere le spese per le campagne elettorali. La Camera dovrebbe affrontare in un ampio dibattito tali questioni.

È orgoglioso di essere stato eletto nella stessa lista nella quale è stata eletta al Senato Pina Grassi, vedova dell'imprenditore siciliano che si era opposto alle tangenti mafiose. Dove sono i Libero Grassi a Milano?

In quest'aula comunque non si deve condannare né assolvere, ma decidere se consentire o no ai giudici di perseguire fatti criminosi addebitati ai politici.

Auspica quindi che l'autorizzazione a procedere sia concessa, così che le persone inquisite possano – se innocenti – dimostrare la loro estraneità ai fatti, cosa che personalmente si augura.

In questo spirito, il gruppo dei verdi è favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere ma non dell'autorizzazione all'arresto, che ritiene vada concessa solo in casi eccezionali e in presenza di solide motivazioni, nel caso di specie assenti (Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e del movimento per la democrazia: la Rete — Congratulazioni).

ALFREDO GALASSO osserva che, data la gravità dei fenomeni di corruzione, il Paese esige che il Parlamento riaffermi il principio di eguaglianza e quello dell'unità di giurisdizione. Entrare nel merito delle questioni esaminate dalla magistratura sarebbe dunque un errore. L'unico punto sul quale deve vertere il giudizio della Camera è l'esistenza, o meno, di fumus persecutionis, in assenza del quale ogni atto illecito deve poter essere perseguito senza limitazioni.

In base ai principi richiamati, l'articolo 68 della Costituzione deve interpretarsi in modo parzialmente diverso da come proposto dal relatore Biondi a nome della maggioranza della Giunta, della quale comunque apprezza l'atteso e sollecito operato.

L'articolo 68 della Costituzione fu elaborato quando l'attività del magistrato inquirente era sottoposta a minori vincoli normativi e più larga ne era la discrezionalità. Da qui la distinzione, ivi posta, fra autorizzazione a procedere e autorizzazione per altri atti, quale l'arresto.

Occorre tuttavia considerare i mutamenti intervenuti nella procedura penale. che consigliano di intendere l'autorizzazione a procedere come unico atto per il procedimento per cui è richiesta, avente l'effetto di rimuovere un ostacolo alla sua prosecuzione. In considerazione di ciò, non sembra utile prevedere un ulteriore esame per le misure cautelari cui il magistrato intenda dar corso: si tratterebbe infatti di giudicare ancora - e contro l'unicità di valutazione presupposta - circa l'esistenza di intento persecutorio, quasi a supporre che questo possa intervenire in un momento successivo del medesimo procedimento.

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI

Sottolinea altresì come l'espressione impiegata dal magistrato milanese, che ha richiesto l'autorizzazione per adottare « ove del caso » provvedimenti cautelari, dimostri non già l'inesistenza di motivazioni, ma la cautela che l'inquirente sa di dovere adottare.

Del resto, le misure cautelari hanno una finalità di salvaguardia della prova, che va valutata all'atto dell'insorgere di siffatta esigenza e dunque giustifica logicamente la richiesta sin d'ora avanzata, sul fondamento dei numerosi e articolati elementi posti alla base della domanda di autorizzazione a procedere.

Circa il proposto diniego dell'autorizzazione a procedere per ulteriori fatti nuovi che emergessero nel corso del procedimento, osserva che il consenso dell'imputato, previsto dal vigente codice, è elemento di tutela per ciascun imputato e di garanzia dell'eguaglianza per i cittadini. Sarebbe improprio ritagliare un ulteriore spazio di garanzia a favore dei parlamentari, a fronte di una norma di tutela già posta a beneficio di tutti.

Preannunzia per questo il voto favorevole dei deputati del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete sulla proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere, e contrario sulle proposte di improcedibilità della richiesta di autorizzazione ad adottare misure cautelari e, rispettivamente, di negare l'autorizzazione a procedere relativa alla contestazione di fatti nuovi, formulate dalla Giunta.

Ritiene risultato di non poco conto confermare piena fiducia nei giudici che conducono questa delicata vicenda (Applausi dei deputati del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete).

SEVERINO GALANTE osserva che dalle vicende in atto emerge un vasto sistema di corruzione fondato sull'intreccio tra politica e affarì che rischia di delegittimare la stessa democrazia di massa. Tale sistema sembra naturale agli occhi di chi ne è partecipe: le tangenti – si dice – sarebbero necessarie al funzionamento degli apparati politici e giustificate dalla pratica degli accordi con cui le stesse imprese concorrenti a pubbliche gare determinano artificiose regole di mercato. Da ciò hanno tratto finanziamenti numerosi partiti, tra cui anche il PDS. Colpisce la capacità del sistema di

coinvolgere sempre nuovi soggetti politici, mentre ormai è chiaro che Milano non è che un esempio.

Non bisogna però entrare nel merito delle accuse, poiché non sono ammesse forme, benché labili, di giustizia politica: è ammissibile solo la verifica dell'esistenza dei presupposti per la concessione delle autorizzazioni a procedere. Tale verifica ha avuto esito positivo: in particolare manca ogni intento persecutorio, come dimostrano la stessa dimensione delle indagini e la mole dei documenti trasmessi.

Allo stato, ritiene improcedibili le richieste di autorizzazione a procedere per l'eventuale adozione di misure cautelari. Non condivide invece la decisione della maggioranza della Giunta di escludere l'estensione delle autorizzazioni a procedere ad eventuali fatti nuovi che dovessero emergere: sembra infatti illogico ipotizzare la successiva instaurazione dell'intento persecutorio che oggi si esclude (Applausi).

FINOCCHIARO ANNA MARIA DELBO intende approfondire alcuni aspetti di un dibattito già molto accurato. La prima questione riguarda l'esistenza di un intento persecutorio negli atti dell'autorità giudiziaria. Le accuse risultano suffragate dalle dichiarazioni di più soggetti; le prove e le testimonianze appaiono raccolte nel pieno rispetto delle procedure previste: la Giunta ha verificato questo aspetto, raggiungendo un consenso unanime sull'assenza di fumus persecutionis.

Opportuna appare la proposta di negare la possibilità di estendere l'autorizzazione a procedere a fatti nuovi che emergano successivamente: la rivendicazione della prerogativa del Parlamento non può considerarsi come un atteggiamento di favore nei confronti dei parlamentari inquisiti. Resta comunque ferma la possibilità di mutare la qualificazione giuridica del fatto nel corso del procedimento.

Condivisibile è anche l'orientamento della Giunta in merito agli atti previsti dall'articolo 343, comma 2, del codice di

procedura penale: una diversa pronunzia avrebbe finito per violare la lettera e lo spirito dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che prevede un particolare regime per l'autorizzazione a procedere relativa a perquisizioni e misure restrittive della libertà personale.

Del resto, nella richiesta di autorizzazione a procedere non è traccia di esigenze che giustifichino misure cautelari: concedere l'autorizzazione anche per queste, in assenza di specifica indicazione, finirebbe per configurare una disparità di trattamento in danno dei parlamentari coinvolti nell'inchiesta.

Corretta appare dunque la proposta di dichiarare improcedibile la richiesta per gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, in modo da lasciare impregiudicata la possibilità di adottare in futuro, qualora risultassero opportune, decisioni diverse.

Occorre infine prendere atto della necessità di reimpostare, alla luce di una mutata sensibilità e con riferimento al principio di eguaglianza, il meccanismo dell'articolo 68 della Costituzione. In questo senso, preziose sono le considerazioni svolte dall'onorevole Galasso: benché non completamente condivisibili se riferite alla norma vigente, esse rappresentano infatti un contributo per una revisione dello strumento dell'autorizzazione a procedere, che nella sua concreta applicazione ha sin qui contribuito allo svilimento della funzione parlamentare (Applausi).

PRESIDENTE rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione.

#### Per fatto personale.

CHIARA INGRAO, parlando per fatto personale, intende correggere un errore di conteggio rilevato nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 861, recante norme in materia di trattamento economico delle Forze armate nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

Dai dati ufficiali relativi alla seduta del 1º luglio scorso ella risulta presente alla votazione, e risulta il suo voto favorevole al provvedimento nel suo complesso. Era invece assente al momento del voto finale e presente solo alla votazione sugli emendamenti. La sua assenza dall'aula non era casuale, ma dovuta ad una scelta. Pur avendo infatti condiviso con il suo gruppo tutte le proposte di emendamenti, non ha condiviso la scelta di esprimere un voto finale favorevole. La sua coscienza le impediva di seguire l'opinione del gruppo, esprimendo un voto favorevole al provvedimento che, pur contenendo altre importanti misure sul piano delle condizioni salariali dei lavoratori della Difesa, avalla (sia pure a posteriori) decisioni di spesa relative ad un evento tragico e inaccettabile quale la partecipazione dell'Italia ad una guerra.

Ha dunque abbandonato l'aula, lasciando la sua tessera sul banco perché fosse ritirata dai commessi. Non è in grado di dire se qualcuno ne abbia fatto uso per esprimere il voto che risulta agli atti. Ritiene, comunque, necessario chiarire i fatti per dovere di trasparenza di fronte ai colleghi e alla sua coscienza.

PRESIDENTE prende atto della precisazione dell'onorevole Ingrao, che resterà agli atti della seduta odierna. Deve però far rilevare che la tessera per la votazione, al momento in cui il titolare si allontana dall'aula, non deve essere lasciata sul banco ma disinserita e consegnata ai commessi, anche ad evitare la possibilità di spiacevoli episodi come quello testè segnalato.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 9 luglio 1992, alle 9:

1. — Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Tognoli per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del co-

dice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7). 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro i deputati Tognoli e Pillitteri per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (viòlazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Pillitteri per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione

continuata ed aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale nel reato di cui agli articoli 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici):

contro il deputato Del Pennino per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 648 dello stesso codice (ricettazione aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981,

n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Cervetti per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Massari per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 6).

- Relatori: Biondi e Valensise.
- 2. Discussione della proposta di legge costituzionale:

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri — Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055).

— Relatori: Carlo Casini, per la maggioranza; Berselli, di minoranza.

La seduta termina alle 14.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio del resoconto sommario alle 17,50.